



Delibera n. **43/2017** del Senato Accademico del **28/04/2017**

pag. 1/12

<b>OGGETTO: Modifica al Regolamento d'Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010</b>			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 43/2017	Prot. n. 14037	UOR: UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E FORME DI LAVORO FLESSIBILI

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Francesca ACCARRINO				X
Chiara ASCANIO	X			
Marcos Nahuel MACERONI	X			
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Maria Elisa MICHELI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Piero TOFFANO	X			
Donatella DESIDERI	X			
Vieri FUSI	X			
Nicola GIANNELLI	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Roberta PIERGIOVANNI	X			
Paola CECCAROLI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l'art. 24;
- visto il D.R. n. 380/2014 del 27 ottobre 2014 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, quale risultante dalle modifiche apportate al testo approvato con D.R. n. 45/2012 del 31 gennaio 2012 e successivamente modificato con D.R. n. 240/2012 del 28 giugno 2012;
- viste la sentenza del Consiglio di Stato - sez. VI, n. 5284/2013 - e la sentenza del medesimo Consiglio di Stato - sez. VI, n. 1270/2013 - relative alle ipotesi di incompatibilità stabilite dalla Legge n. 240/2010 a proposito dell'accesso alle carriere universitarie;
- visto il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ed in particolare l'art. 1, comma 10-octies, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
- visto il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 e s.m.i. "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", ed in particolare l'art. 1, comma 338, lettera b), che ha sostituito l'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 con la seguente: "b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche



Delibera n. **43/2017** del Senato Accademico del **28/04/2017**

pag. 2/12

- non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica del vigente Regolamento d’Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato per adeguarlo alle novità normative (D.M. 30 ottobre 2015 n. 855, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19);
  - ritenuto opportuno, altresì sostituire, all’art. 5, comma 1, le parole “stipula e di” con la frase “indizione dei bandi e di avvio delle procedure per la”;
  - ritenuto che il rapporto di coniugio debba essere considerato tra le incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - ritenuta opportuna l’eliminazione, dall’art. 7 comma 3, del vigente regolamento, della seguente frase: “I bandi sono raggruppati in due sessioni annuali: la prima sessione si tiene entro il 28 febbraio, la seconda entro il 30 settembre.”;
  - visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2017, con delibera n. 46/2017;
  - sentito il Direttore Generale:

delibera

1. di approvare le modifiche agli articoli 3, 5, 6, 7 e 17 del Regolamento d’Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 240/2010, che si riportano nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p><b>Art. 3 – Tipi contrattuali e durata comma 1, lettera b)</b></p> <p>b) contratti triennali non rinnovabili, riservati ai candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 - comma 6 – della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, ovvero, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 – comma 14 -, della Legge 4/11/2005, n. 230 o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.</p>	<p><b>Art. 3 – Tipi contrattuali e durata comma 1, lettera b)</b></p> <p>b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), o che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005, ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei</p>



Delibera n. **43/2017** del Senato Accademico del **28/04/2017**

pag. 3/12

	stranieri.
<p><b>Art. 5 – Approvazione della proposta</b></p> <p>1) Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte di stipula e di proroga dei contratti secondo le rispettive competenze.</p>	<p><b>Art. 5 – Approvazione della proposta</b></p> <p>1) Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte di indizione dei bandi e di avvio delle procedure per la proroga dei contratti secondo le rispettive competenze.</p>
<p><b>Art. 6 – Requisiti di partecipazione alla selezione commi 2 e 5</b></p> <p>2) Fermo restando quanto indicato nel comma 1, alle selezioni per i contratti di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento, possono partecipare esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i candidati che hanno usufruito del contratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento,</li><li>• ovvero i candidati che hanno usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni o di borse post-doc, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30/11/1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri,</li><li>• ovvero, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010, i candidati che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005.</li></ul> <p>5) Non possono partecipare inoltre, pena esclusione, alla selezione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso</li></ul>	<p><b>Art. 6 – Requisiti di partecipazione alla selezione commi 2 e 5</b></p> <p>2) Fermo restando quanto indicato al comma precedente, per partecipare alle selezioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente regolamento, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente devono altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero:</li><li>• aver usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e per periodi anche non consecutivi di:<ul style="list-style-type: none"><li>- contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, o ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005,</li><li>- ovvero assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010, o assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 398/1989,</li><li>- ovvero analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.</li></ul></li></ul> <p>5) Non possono partecipare inoltre, pena esclusione, alla selezione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità fino al</li></ul>



Delibera n. **43/2017** del Senato Accademico del **28/04/2017**

pag. 4/12

<p>con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;</li><li>• coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt.li 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</li></ul>	<p>quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;</li><li>• coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt.li 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</li></ul>
<p><b>Art. 7 – Procedura di selezione e reclutamento commi 3 e 4</b></p> <p>3) La selezione avviene previa emanazione del bando sull'Albo Ufficiale e sul portale dell'Ateneo, sul sito del M.I.U.R. nonché sul portale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – della Repubblica Italiana. I bandi sono raggruppati in due sessioni annuali: la prima sessione si tiene entro il 28 febbraio, la seconda entro il 30 settembre. Le prese di servizio si attueranno il 1° novembre e il 1° marzo di ogni anno accademico.</p> <p>4) Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il tipo del contratto (tipo a) o tipo b));</li><li>• il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia con-</li></ul>	<p><b>Art. 7 – Procedura di selezione e reclutamento commi 3 e 4</b></p> <p>3) La selezione avviene previa emanazione del bando sull'Albo Ufficiale e sul portale dell'Ateneo, sul sito del M.I.U.R. nonché sul portale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – della Repubblica Italiana. Le prese di servizio si attueranno il 1° novembre e il 1° marzo di ogni anno accademico.</p> <p>4) Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il tipo del contratto (tipo a) o tipo b));</li><li>• il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia con-</li></ul>



Delibera n. **43/2017** del Senato Accademico del **28/04/2017**

pag. 5/12

<p>trattuale);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il settore concorsuale e il profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari così come individuati dal D.M. n. 336 del 29 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 1° settembre 2011 e s.m.i.;</li><li>• l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;</li><li>• il trattamento economico e previdenziale;</li><li>• le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;</li><li>• i requisiti di partecipazione;</li><li>• i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;</li><li>• le prove, quali previste al successivo comma 6;</li><li>• la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;</li><li>• l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; se previsto, tale numero massimo non potrà essere inferiore a 12.</li></ul>	<p>trattuale);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il settore concorsuale e il profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari così come individuati dal D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015 e s.m.i.;</li><li>• l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;</li><li>• il trattamento economico e previdenziale;</li><li>• le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;</li><li>• i requisiti di partecipazione;</li><li>• i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;</li><li>• le prove, quali previste al successivo comma 6;</li><li>• la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;</li><li>• l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; se previsto, tale numero massimo non potrà essere inferiore a 12.</li></ul>
<p><b>Art. 17 – Pubblicazione ed entrata in vigore comma 2</b></p> <p>2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 240 del 28 giugno 2012; è altresì abrogato il Regolamento per il reclutamento di personale addetto ad attività di ricerca scientifica e di didattica con contratto a tempo determinato emanato con Decreto Rettorale n. 28/2008 del 31 gennaio 2008 e successive modificazioni che continua comunque a trovare applicazione per il personale selezionato ai sensi dello stesso.</p>	<p><b>Art. 17 – Pubblicazione ed entrata in vigore comma 2</b></p> <p>2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 emanato con Decreto Rettorale n. 380/2014 del 27 ottobre 2014.</p>



Delibera n. **43/2017** del Senato Accademico del **28/04/2017**

pag. 6/12

2. il testo del Regolamento d'Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, risulterà pertanto essere il seguente:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI SELEZIONI PUBBLICHE PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

**Art 1 – Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente regolamento disciplina le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato finalizzate alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché i termini e le condizioni di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti oggetto del rapporto di lavoro dei medesimi.
- 2) Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa dell'Università, si terrà conto, tra gli altri, anche dei ricercatori a contratto di cui al presente regolamento.

**Art. 2 – Natura del rapporto di lavoro**

- 1) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi di lavoro dipendente.
- 2) L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo provvede alla copertura assicurativa per i rischi da infortunio e responsabilità civile.
- 3) Il periodo di prova è della durata di tre mesi.

**Art. 3 – Tipi contrattuali e durata**

- 1) I contratti sono stipulati in conformità ai seguenti tipi:
  - a) contratti di durata triennale prorogabili per una sola volta e per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti al successivo articolo 10;
  - b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), o che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
- 2) La stipulazione dei contratti secondo i tipi di cui alle precedenti lettere a) e b) è proposta dai Dipartimenti, in conformità alle successive disposizioni al fine di soddisfare proprie esigenze didattiche e scientifiche.
- 3) I contratti di cui alla lettera a) possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'eventuale proposta di proroga deve essere presentata con le modalità stabilite al successivo articolo 10.





- 4) I contratti di cui alla lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di impegno a tempo pieno.
- 5) La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 6) I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
- 7) L'espletamento di contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 4 – Contenuto della proposta**

- 1) La proposta di assunzione di un ricercatore a tempo determinato è adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento al quale dovrà afferire il ricercatore e deve indicare i seguenti elementi:
  - a) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
  - b) il settore concorsuale per il quale l'attività è richiesta e l'eventuale profilo definito per il tramite dell'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
  - c) la congruenza temporale del contratto con la durata del programma di ricerca;
  - d) la sede di svolgimento dell'attività di ricerca;
  - e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica nonché l'impegno didattico complessivo del ricercatore;
  - f) il regime a tempo pieno o definito, nel caso di contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a);
  - g) il corrispettivo contrattuale proposto, tenuto conto di quanto dispone l'art. 24, comma 8, della Legge n. 240/2010 per i contratti di cui al presente regolamento;
  - h) l'indicazione dei fondi a carico dei quali graveranno tutti i costi diretti ed indiretti del contratto, con l'imputazione della spesa complessiva, comprensiva degli oneri ente. In caso di finanziamento privato, è necessaria l'attestazione dell'avvenuto incasso da parte dell'Università della somma occorrente per tutta la durata del contratto; in caso di finanziamento pubblico, occorre l'attestazione dell'avvenuto accertamento in entrata nel bilancio dell'Università per tutta la durata del contratto, sulla base di valida documentazione;
  - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare per la selezione, che ove sia indicato non potrà essere inferiore a dodici;
  - j) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza.

#### **Art. 5 – Approvazione della proposta**

- 1) Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte di indicazione dei bandi e di avvio delle procedure per la proroga dei contratti secondo le rispettive competenze.

#### **Art. 6 – Requisiti di partecipazione alla selezione**

- 1) Possono partecipare alle selezioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, i candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:



Delibera n. **43/2017** del Senato Accademico del **28/04/2017**

pag. 8/12

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
  - ovvero diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
- 2) Fermo restando quanto indicato al comma precedente, per partecipare alle selezioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente regolamento, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente devono altresì:
- aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010,  
ovvero:
  - aver usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e per periodi anche non consecutivi di:
    - contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, o ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005,
    - ovvero assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010, o assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 398/1989,
    - ovvero analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
- 3) Sino all'anno 2015, ai sensi dell'art 29, comma 13, della Legge n. 240/2010, la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010.
- 4) I requisiti prescritti ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.
- 5) Non possono partecipare inoltre, pena esclusione, alla selezione:
- coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
  - i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
  - coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt.li 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

**Art. 7 – Procedura di selezione e reclutamento**

- 1) L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2) La selezione è svolta da una Commissione composta da tre professori o ricercatori di ruolo, di cui almeno uno esterno all'Ateneo, del settore concorsuale per il quale viene effettuata la selezione, ovvero appartenenti ai settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel profilo del settore concorsuale, ovvero, in mancanza, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini. La Commissione è nominata con decreto rettorale previa designazione da parte del Consiglio del Dipartimento proponente.





Delibera n. **43/2017** del Senato Accademico del **28/04/2017**

pag. 9/12

- 3) La selezione avviene previa emanazione del bando sull'Albo Ufficiale e sul portale dell'Ateneo, sul sito del M.I.U.R. nonché sul portale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – della Repubblica Italiana. Le prese di servizio si attueranno il 1° novembre e il 1° marzo di ogni anno accademico.
- 4) Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
  - il tipo del contratto (tipo a) o tipo b));
  - il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
  - il settore concorsuale e il profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari così come individuati dal D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015 e s.m.i.;
  - l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
  - il trattamento economico e previdenziale;
  - le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
  - i requisiti di partecipazione;
  - i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;
  - le prove, quali previste al successivo comma 6;
  - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
  - l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; se previsto, tale numero massimo non potrà essere inferiore a 12.
- 5) Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a trenta giorni.
- 6) La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
  - la Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
  - Valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, si applicano i criteri e i parametri definiti con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
  - A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata dal bando - compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati stessi – e comunque non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione.
  - L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa, sono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo almeno 15 giorni prima della discussione.
  - A seguito della discussione, è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.
  - Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
  - Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice, tenuto conto dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, forma una graduatoria di merito sulla base della quale il Consiglio di Dipartimento, con vo-



## Delibera n. **43/2017** del Senato Accademico del **28/04/2017**

pag. 10/12

to favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata.

- La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati.
- Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni e sono trasmessi entro sette giorni dalla conclusione dei lavori all'Ufficio competente. Tali atti sono approvati con decreto rettorale, pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web d'Ateneo entro trenta giorni dalla consegna dei verbali.

### **Art. 8 – Elementi del contratto**

- 1) L'Amministrazione, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
- 2) Il contratto è sottoscritto dal Rettore e dal ricercatore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
  - la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro, unitamente alla definizione delle attività didattiche e di ricerca da espletare;
  - il regime di impegno, per i ricercatori con contratto di tipo a);
  - il trattamento economico complessivo;
  - il trattamento previdenziale e assicurativo;
  - il Dipartimento di afferenza;
  - il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare di riferimento.
- 3) In caso di programmi pluriennali di ricerca, coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto deve prevedere la possibilità di risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.

### **Art.9 – Modalità di svolgimento dell'attività**

- 1) Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia del contratto:
  - svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del/i settore/i scientifico-disciplinare/i che ne identifica/identificano il profilo secondo i termini stabiliti dal contratto;
  - svolge attività di didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d'Ateneo, secondo i termini stabiliti dal contratto e dalle deliberazioni dei competenti organi;
  - partecipa alle Commissioni di verifica di profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche in qualità di relatore;
  - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi;
  - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
  - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche.
- 2) Il contratto definisce la natura e l'entità dell'impegno didattico e di servizio agli studenti nel limite annuo di 350 ore per il regime a tempo pieno e di 200 ore per il regime a tempo definito.



#### **Art. 10 – Valutazione dell'attività ai fini della proroga biennale**

- 1) L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto, secondo le modalità indicate nel D.M. 24 maggio 2011.
- 2) Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento di afferenza del ricercatore può proporre, con il consenso dell'interessato, almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca. A tal fine formula una analitica relazione sull'attività svolta dal ricercatore.
- 3) L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da un'apposita Commissione, nominata dal Rettore e composta da tre professori o ricercatori di ruolo del settore concorsuale oggetto della selezione ovvero di settori affini.
- 4) La Commissione esprime un giudizio sull'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta con riferimento a quanto stabilito nel contratto, tenendo conto anche della qualità e dell'entità della ricerca realizzata nel periodo di svolgimento del rapporto, compresa la loro rilevanza nel contesto internazionale.
- 5) La Commissione termina i propri lavori entro un mese dalla nomina.
- 6) In caso di valutazione positiva la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento ed alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. La delibera del Consiglio d'Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

#### **Art. 11 – Trattamento economico**

- 1) Il trattamento economico per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
- 2) Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%.
- 3) Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

#### **Art. 12 – Incompatibilità**

- 1) Il rapporto di lavoro subordinato di cui al presente regolamento è incompatibile:
  - con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
  - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei.
- 2) Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
- 3) Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in ottemperanza a quanto stabilito nel regolamento d'Ateneo per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno per lo svolgimento di incarichi esterni retribuiti.
- 4) I ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto d'interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.



#### **Art. 13 – Risoluzione e cessazione del rapporto di lavoro**

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
- 2) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti deve dare un preavviso di trenta giorni.
- 3) In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto ad una indennità di pari importo.
- 4) Il Dipartimento, in caso di recesso del ricercatore, può formulare una proposta di chiamata attingendo alla graduatoria di merito, previa positiva verifica della sussistenza di risorse necessarie per la stipula di un contratto di durata triennale.

#### **Art. 14 – Proprietà intellettuale**

- 1) L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al regolamento d'Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

#### **Art. 15 – Deroghe**

- 1) E' consentita la stipulazione dei contratti di cui all'art. 3 – comma 1 –, nel rispetto dell'art. 1 – comma 9 – della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e del D.M. 1° luglio 2011, senza osservare le procedure di reclutamento previste dal presente regolamento, qualora il ricercatore sia già stato selezionato da Ministeri, organismi dell'Unione Europea o da altri Enti internazionali, nell'ambito di procedure che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.

#### **Art. 16 – Norme di rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vale quanto disposto dalla Legge, dallo Statuto e da altre norme di Ateneo in materia.

#### **Art. 17 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università e all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 emanato con Decreto Rettorale n. 380/2014 del 27 ottobre 2014.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.